

La riforma, in vigore da settembre, rende più conveniente regolarizzare evasione e omissioni

Contributi, c'è il ravvedimento

Sanzioni più leggere se il ritardo non supera i 120 giorni

Pagina a cura

DI DANIELE CIRIOLI

Facile e conveniente fare pace con l'Inps. Spontaneamente o a seguito di accertamento. Infatti, chi abbia omesso il versamento di contributi può ravvedersi entro 120 giorni dalla scadenza, fruendo del pagamento della sanzione ridotta alla misura del tasso Bce (4,25% dal 12 giugno) senza maggiorazione del 5,5% prevista ordinariamente. Invece, qualora sia stato raggiunto da un avviso dell'Inps, se versa entro 30 giorni quanto contestato dall'ente di previdenza fruisce della riduzione delle sanzioni al 50%. Le novità, previste dal dl n. 19/2024 convertito con la legge n. 56/2024, sono operative dal 1° settembre, insieme a una rimodulazione delle misure delle sanzioni e alla previsione di un nuovo regime sanzionatorio designato dallo stesso Inps (si veda articolo in altra pagina).

Si volta pagina. Le novità incidono molto sul sistema sanzionatorio in materia contributiva, finora finalizzato a punire il mancato versamento di contributi o premi mediante la previsione di due categorie di sanzioni: civili, determinate in percentuale sul debito, e penali nei casi più gravi. Qui si affronta la riforma delle sanzioni civili, stabilite nelle due ipotesi di omissione ed evasione contributiva (la disciplina riformata è prevista all'art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000). Le modifiche rimodulano la misura delle sanzioni in ragione delle tempistiche di pagamento, sia in caso di omissione sia di evasione, come indicato nelle tabelle in queste pagine, di fatto rendendo facile e più conveniente tenere o mettere in ordine i conti con l'Inps (anche con l'Inail, anche se si fa riferimento solo all'Inps). Il regime sanzionatorio si applica a tutti i soggetti (datori di lavoro, imprese, professionisti, lavoratori autonomi, etc.) che non effettuano entro il termine stabilito il pagamento dei contributi o premi dovuti ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta.

Il caso di omissione contributiva. È dovuta una sanzione civile, in ragione d'anno, pari all'ex tasso ufficiale di riferimento (Tur), oggi tasso Bce, maggiorato del 5,5%. Qui c'è la prima novità, il ravvedimento: se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o di richieste da parte degli enti, la maggiorazione non trova applicazione. In altre parole, la sanzione è pari al tasso Bce. In ogni caso, la sanzione

non può essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di pagamento.

Il caso di evasione contributiva. È dovuta una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% fino al 60% dei contributi o premi non pagati, entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, è dovuta una sanzione pari, in ragione d'anno, al tasso Bce maggiorato del 5,5% (cioè è trattata come fosse omissione), se il pagamento in unica soluzione di contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della ridotta misura delle sanzioni (tasso Bce più, rispettivamente, il 5,5 o il 7,5% a seconda del pagamento entro 30 o 90 giorni) è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato o

d'insufficiente o tardivo pagamento di una delle successive rate accordate si applica la misura intera della sanzione (30%).

Sconto per l'adesione sprint. In caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive, la sanzione, per omissione o evasione a seconda dei casi, è ridotta al 50%, qualora si proceda al pagamento di contributi e premi, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, lo sconto è subordinato al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura intera delle sanzioni (omissione o evasione a seconda dei casi).

Oltre le sanzioni. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste, omissione o evasione a seconda dei casi, senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora.

Stop alla sanzione se la legge non è chiara. Sempre

con decorrenza dal 1° settembre 2024 è soppressa la sanzione civile prevista per i casi in cui, dopo il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi in ragione di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sia stato effettuato il pagamento entro il termine fissato dall'ente impositore. La sanzione soppressa corrisponde (fino al 31 agosto 2024) a un importo, in ragione di anno, pari al tasso Bce maggiorato del 5,5% con un limite massimo pari al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In luogo della sanzione, a partire dal 1° settembre, sono dovuti soltanto gli interessi legali.

A ottobre, una patente per lavorare nei cantieri. Due i fini: rafforzare il contrasto del lavoro nero e incrementare la sicurezza sul lavoro. La novità è la nuova disciplina, definita «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti», che entrerà in vigore il 1° ottobre. Da tale data, imprese e la-

voratori autonomi dovranno possedere un nuovo documento, c.d. patente a crediti, per poter lavorare nei cantieri edili, fatta eccezione di quanti effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente verrà rilasciata con un punteggio di 30 crediti, anche se per operare ne basteranno 15. I crediti saranno decurtati in seguito a provvedimenti definitivi (sentenza passata in giudicato o ordinanza ingiunzione definitiva), a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese e lavoratori autonomi, nei casi e per le misure indicate dal dl n. 19/2024 (29 violazioni con penalità da 1 a 20 crediti). La patente con punteggio sotto 15 crediti non consente di operare. In tal caso, sarà possibile completare le attività oggetto di appalto o di subappalto in corso di esecuzione. Per recuperare i crediti sarà necessario l'adempimento di un obbligo formativo, da parte dei responsabili di una delle violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti sotto il minimo di 15, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere dove c'è stata la violazione.

Come cambia il regime sanzionatorio ⁽¹⁾

Fattispecie	Fino al 31 agosto 2024		Dal 1° settembre 2024	
	Sanzione	Tetto massimo ⁽²⁾	Sanzione	Tetto massimo ⁽²⁾
Omissione (ravvedimento)	Non previsto	Non previsto	• Tasso Bce e versamento di contributi o premi entro 120 giorni	Nessuno
Omissione (accertamento)	Tasso Bce + 5,5%	40% contributi omessi	• Tasso Bce + 5,5% • Sanzione ridotta al 50% in caso di versamento entro 30 giorni	40% contributi omessi
Omissione per incertezza	Tasso Bce + 5,5%	40% contributi omessi	Nessuna sanzione, ma interessi legali	Nessuno
Omissione compliance Inps	Non previsto	Non previsto	Tasso Bce	40% contributi omessi
Evasione (accertamento)	30 per cento	60% contributi omessi	• 30 per cento • Sanzione ridotta al 50% in caso di versamento entro 30 giorni	60% contributi omessi
Evasione (autodenuncia)	Tasso Bce + 5,5%	40% contributi omessi	• Tasso Bce + 5,5% versamento entro 30 gg da denuncia • Tasso Bce + 7,5% versamento entro 90 gg da denuncia	40% contributi omessi
Evasione compliance Inps	Non previsto	Non previsto	Tasso Bce + 5,5%	40% contributi omessi

1. Regime sanzionatorio non penale. Si applica a tutti i soggetti tenuti al pagamento dei contributi. Tasso Bce = 4,25%

2. Raggiunto il tetto massimo della sanzione, se ancora non risulta l'integrale pagamento del dovuto, sul residuo maturano interessi nella misura di quelli di mora